

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO , PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE ANALISTA, PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (SIRA) DI ARPAT E RUOLO DI "RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE"

SI INFORMA CHE

per quanto riguarda il requisito di cui al punto j) del paragrafo "requisiti di ammissione" del bando, relativo all'iscrizione all'albo professionale, in considerazione della recente istituzione dell' Ordine professionale Chimici e Fisici - Sez. Fisici e di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministero della salute del 23.3.2018 relativamente alla fase transitoria, e sentito il competente Ordine professionale con particolare riferimento alla tempistica necessaria per la valutazione di ciascuna richiesta di iscrizione, i candidati in possesso di laurea in Fisica, non già iscritti all'Ordine, entro la data di scadenza del bando dovranno aver presentato domanda di iscrizione all'Ordine e, nella domanda di ammissione, in luogo della dichiarazione di avvenuta iscrizione all'Ordine, dovranno dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione al competente Ordine professionale (con indicazione della data di presentazione della domanda) secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 23.3.2018 e di essere in attesa della relativa iscrizione.

* * * *

Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018

Disposizioni transitorie

Art. 6

(Omissis)

In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Chimica e alla sezione B – settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino:

- a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità';
- c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attività' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su

domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente,

uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino:

- a) di svolgere da almeno cinque anni attività' di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attività' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.